

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il T.A.R. Lazio Roma sez. III Bis, con Ordinanza n. 4891/2014 del 13.10.2014, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in un apposita sezione denominata "*atti di notifica*" del "*sito web istituzionale del MIUR*", del ricorso R.G. n. 9784/14 e degli altri atti indicati nella medesima ordinanza

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III Bis, R.G. n. 9784/14

2A) Nome del ricorrente:

Alfonso Pedalino rappresentato e difeso dagli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio eletto presso l'avv. Fabrizio Paoletti in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118

2B) Amministrazioni intimite:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca Università degli Studi di Palermo, Cineca - Consorzio Interuniversitario per la Gestione del Centro Elettr. Italia Nord Orientale;

3A) Estremi dei provvedimenti impugnati

1) Della graduatoria relativa alla prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/15 - pubblicata in data 12.05.14 - nella parte in cui l'odierna ricorrente non è stata utilmente collocata ed è stato attribuito alla stessa un punteggio ed una posizione inferiori a quelli cui avrebbe avuto diritto; 2) per quanto possa occorrere, i provvedimenti di scorrimento della summenzionata graduatoria nella parte in cui non includono l'odierna ricorrente; 3) gli atti relativi alla predisposizione dei quesiti somministrati ai concorrenti; 4) gli atti relativi alla predisposizione ai moduli di risposta dei concorrenti; 5) i provvedimenti relativi alla correzione dei moduli di risposta dei concorrenti; 6) i verbali della Commissione del concorso e delle sottocommissioni d'aula; 7) il D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 recante Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15; 8) i Bandi di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato delle facoltà di medicina e chirurgia per l'a.a. 2014-2015 delle Università degli Studi di Palermo; 9) i provvedimenti di determinazione dei posti messi a concorso; 10) per quanto possa occorrere, le Linee Guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85; 11) ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;

3B) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso

- Sull'illegittimità della graduatoria impugnata nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a 28,50 e per l'effetto è stata collocata in una posizione (n. 18.707) deteriore rispetto a quella a cui avrebbe avuto diritto.

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.M. DEL 5 FEBBRAIO 2014
N. 85 E DEL BANDO**

**ECCESSO DI POTERE PER ARBITRIO, ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO,
INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEI PRINCIPI
GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI**

Talune dei quesiti somministrati alla ricorrente sono errati perché estranei alla materia indicata o perché privi di risposte corrette fra quelle indicate o ancora perché recanti più di una risposta possibile. In particolare, le domande n. 19, 26, 27, 29, 32 e 36 non recando alcuna risposta corretta ovvero essendo mal formulate o relative a materie non costituenti oggetto della procedura, avrebbero dovuto essere annullate.

Conseguentemente al ricorrente avrebbero dovuto essere attribuiti ulteriori 5,3 punti e segnatamente:

- A) punti 1,5 con riferimento al quesito n. 19 (punti cui lo stesso ha diritto in quanto il quesito somministrato non presenta nessuna risposta corretta);
- B) punti 1,5 con riferimento al quesito n. 26 (punti cui lo stesso ha diritto in quanto il quesito somministrato non presenta nessuna risposta corretta);
- C) punti 1,5 con riferimento al quesito n. 27 (punti cui lo stesso ha diritto in quanto il quesito somministrato non presenta nessuna risposta corretta);
- D) punti 1,9 con riferimento al quesito n. 29 (ossia punti 0,4 illegittimamente decurtati e punti 1,5 cui lo stesso ha diritto in quanto il quesito somministrato non presenta nessuna risposta corretta);
- E) punti 1,9 con riferimento al quesito n. 32 (ossia punti 0,4 illegittimamente decurtati e punti 1,5 cui lo stesso ha diritto in quanto il quesito somministrato non presenta nessuna risposta corretta);
- F) punti 1,9 con riferimento al quesito n. 36 (ossia punti 0,4 illegittimamente decurtati e punti 1,5 cui lo stesso ha diritto in quanto il quesito somministrato non presenta nessuna risposta corretta);

In conclusione, all'odierno ricorrente avrebbe dovuto essere attribuito un punteggio pari a 38,7 (ossia i 28,5 punti attribuiti e gli ulteriori 10,2 punti allo stesso spettanti), punteggio certamente utile ai fini dell'immatricolazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia.

- Sull'illegittimità dell'intera procedura concorsuale

**I) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX
SPECIALIS DI CONCORSO.**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO
1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 -**

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE. DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 5 FEBBRAIO 2014, N. 85. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI
ECCESO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI. ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

La procedura selettiva per cui è controversia si è svolta secondo modalità assolutamente inidonee a garantire l'anonimato dei concorrenti.

Ed invero, i “*moduli di risposta*” consegnati ai candidati (e poi trasmessi al CINECA per la correzione) recavano, in aggiunta al codice a barre che poteva essere decifrato solo attraverso l'ausilio di penne ottiche, ognuno un diverso codice alfanumerico identificativo (c.d. USERNAME); e ciò nonostante sia il D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 che i bandi prevedessero che i moduli di risposte recassero “*lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica*” e non anche l'indicazione dell'USERNAME.

Invero, tale codice rappresenta una vera e propria firma apposta sul modulo predisposto per l'attribuzione del punteggio conseguito e rende tale modulo certamente riconoscibile.

I candidati, quindi, avrebbero potuto segnalare il loro codice a chiunque, al fine di consentirgli l'agevole e, peraltro, sicura identificazione dei moduli dagli stessi consegnati alla fine della prova.

Orbene, ferma restando la gravità della succitata illegittimità, occorre altresì rilevare che la presenza dell'USERNAME prestampato sia nella scheda anagrafica, nel modulo di risposte e nel questionario personalizzato delle domande non è stata l'unica violazione idonea ad incidere sull'anonimato delle prove e sulla *par condicio* tra i concorrenti.

Ed invero: A) i concorrenti sono stati fatti sistemare all'interno della aule senza il rigoroso rispetto del criterio anagrafico; B) la scheda anagrafica è stata inserita nel plico e non sigillata separatamente in apposita busta; C) la presenza nella busta di una finestrella consentiva di leggere l'username identificativo di ciascun candidato.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. DEL 5 FEBBRAIO 2014 N. 85.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE. DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AI PUBBLICI CONCORSI.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E SEGRETEZZA DELLE PROVE CONCORSUALI, E DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA I CONOCORRENTI

VIOLAZIONE DELLE REGOLE BASILARI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEITÀ, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI DELLA P.A.

Come si evince dal comunicato del MIUR datato 11 aprile 2014 presso l'ateneo di Bari sono state riscontrate gravi irregolarità

In particolare, emerge che *“la commissione ha riscontrato che uno dei pacchi presentava il sigillo integro ma il nastro da imballaggio scollato e ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato per i dovuti controlli. Alla presenza degli studenti è stato verificato che il pacco conteneva 49 buste anziché 50 come previsto”*.

Nonostante tale grave irregolarità il MIUR ha ritenuto *“di non dover annullare la prova”*.

Orbene, appare evidente l'illegittimità della decisione della P.A. di non annullare la prova nonostante le gravi irregolarità riscontrate presso la facoltà di Bari.

La mancanza della segretezza dei quesiti fino al momento del loro espletamento ha determinato, infatti, il venire meno della legittimità e trasparenza dell'intero procedimento concorsuale.

Ed invero, atteso che, come sopra evidenziato, una copia del modulo delle prove da sottoporre agli aspiranti, è stata dolosamente sottratta prima dell'inizio della prova concorsuale, certamente al fine di consentire a taluni concorrenti (di cui allo stato non si conosce nell'identità nè la sede Universitaria in cui hanno svolto la prova) di conoscere prima il contenuto delle domande, non v'è dubbio che sia venuta meno ogni garanzia di segretezza, trasparenza e par condicio dei concorrenti.

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. DEL 5 FEBBRAIO 2014 N. 85 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA

Nella procedura per cui è controverisa non solo il test è stato inidoneo a valutare il merito dei candidati (per non essere stato testato e pensato sulla base di criteri scientificamente rigorosi di scienza della valutazione) ma è accaduto che, così come negli ultimi anni, numerosi quesiti siano stati formulati in maniera incomprensibile; alcuni perché estranei alla materia indicata, altri perché privi di risposte corrette fra quelle indicate, altri ancora con più di una risposta possibile.

Tutto ciò ha evidentemente inciso sulla correttezza della procedura.

Al riguardo, si evidenzia che, in primo luogo, la prova somministrata agli aspiranti studenti di medicina e chirurgia conteneva quesiti che ben poco hanno a che vedere con le materie (chimica, cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica) indicate nel D.M. Del 5 febbraio 2014 n. 85.

Si rileva, inoltre, che numerosi quesiti sono stati formulati in maniera incomprensibile; alcuni sembrano estranei alla materia indicata (logica e cultura generale, biologia, chimica fisica e matematica), altri sono privi di risposte corrette fra quelle indicate, altri ancora con più di una risposta possibile.

Con riferimento alla fattispecie de qua, tra le domande ritenute fuorvianti o poste in maniera errata si possono citare a titolo esemplificativo: la domanda n.4 laddove, secondo il parere degli esperti in materia, la risposta corretta avrebbe dovuto essere quella contrassegnata dalla lett.D) e non dalla lettera A); le domande n. 27 e 29, nelle quali nessuna delle risposte prospettate è esatta; le domande n. 31, n. 32 e n. 36, formulate in modo poco chiaro (come risulta dalle note degli esperti redatte al riguardo).

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 4, 10 C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

A norma dell'art. 4, 10 c., L. n. 264/1999, l'ammissione al Corso in questione avrebbe dovuto essere disposta dall'Università *"previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi"*.

Il M.I.U.R., tuttavia, ha previsto lo svolgimento dei quiz (ad aprile) quando non si era ancora concluso l'anno scolastico con la conseguenza che i soggetti frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria sono stati evidentemente penalizzati.

V) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 10 DELL' ALLEGATO A DEL D.M. 28 GIUGNO 2012.

Dalla documentazione relativa alla procedura per cui è controversia nulla è dato sapere in ordine all'attività di correzione dei compiti e di conservazione dei plichi.

E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, come è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione, quanto la stessa *lex specialis* avesse previsto un'indicazione vincolante *ad hoc*.

Tutto ciò è mancata nella fattispecie per cui è controversia..

VI) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELL' ART. 3,2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264 E DELL'ART. 2 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE PER LA

SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI E DEI PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA E LIBERO MERCATO.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Nella procedura per cui è controversia la determinazione dei posti messi a concorso è avvenuta senza il pieno rispetto dei criteri normativamente fissati (L. n. 264/1999); conseguentemente il numero dei posti messi a concorso è stato erroneamente determinato.

La corretta determinazione dei posti messi a concorso avrebbe evidentemente aumentato le possibilità per i ricorrenti di conseguire l'immatricolazione.

VII) SUL DANNO

E' evidente la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Quanto al periculum in mora è in re ipsa.

Ed invero, la mancata immatricolazione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria e la conseguente impossibilità di frequentare le lezioni – che inizieranno già nel mese di settembre o al più nel mese di ottobre- e di sostenere esami produrrebbe un innegabile danno alla ricorrente, incidendo pesantemente ed irreparabilmente sul loro percorso formativo.

Ed infatti, se la ricorrente dovesse attendere i tempi di una pronuncia di merito sul ricorso è evidente che non potrebbero, nel frattempo, frequentare i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

4) Indicazione dei controinteressati:

I soggetti ricoprenti la posizione da n. 1 a n. 36.971 della graduatoria impugnata.

5) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R

6) La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III Bis del TAR Lazio con ordinanza n. 4891/14 (Scarica)

7) Testo integrale del ricorso (Scarica)

8) Elenco nominativo dei controinteressati con relativi avvisi (Scarica)